



ORDINANZA N. 21 DEL 30/12/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI FRA CUI LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023.

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 155/2010 che prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell'aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria nelle restanti aree;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115/2017 dell'11/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020;
- l'art. 14 - comma 1 - delle Norme Tecniche Attuative del Piano Aria Integrato approvato che stabilisce i criteri di applicazione delle limitazioni della circolazione dei veicoli nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1523 del 02/11/2020 con la quale sono state prorogate le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino al 31/12/2021;
- il Decreto n. 2 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Emilia Romagna che dispone che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate all'11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- la DGR 33/2021 attraverso la quale la Giunta Regionale ha disposto nuove misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento nell'aria tra le quali il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali stabilito dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, precedentemente fissato dal 1° ottobre al 31 marzo;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2130 del 13 dicembre 2021 che ha prorogato la validità del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo Piano;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 16 maggio 2022, avente ad oggetto: "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei Veicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative;
- la Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 11 che ha disposto che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è prorogata sino all'attivazione del servizio "MOVE IN" e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022, e pertanto continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2127 del 05/12/2022 avente ad oggetto "adesione al progetto Move-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l'avvio del progetto";
- L'ordinanza n. 15 del 6/10/2022 avente ad oggetto "provvedimento per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da pm 10 e altri inquinanti nel Comune di Zola Predosa – PAIR 2020 - blocco parziale del traffico dal 6 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022";

Atteso:

- che l'art. 36, comma 2, della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 11 ha previsto che, fermo restando quanto disposto al comma 1, continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;
- detta Legge Regionale n. 11/2022 prevede che a far data dal 01/01/2023, per i Comuni aderenti al PAIR, il blocco della circolazione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 per:
 - i veicoli diesel fino a Euro 4 compreso;
 - i veicoli benzina fino a Euro 2 compreso;
 - i veicoli a metano/gpl-benzina fino a Euro 1 compreso;
 - i ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 compreso;
- aderendo volontariamente a Move-In il veicolo non sarà più soggetto alle limitazioni PAIR invernali ma potrà percorrere un quantitativo massimo di chilometri all'anno, assegnato in base a tipologia e classe ambientale del veicolo;
- il Move-In non si applica nel caso di attivazione delle misure emergenziali e nelle domeniche ecologiche
- nel caso delle misure emergenziali gli autoveicoli che hanno aderito al servizio Move-In saranno soggetti alle limitazioni alla circolazione, fino al termine del periodo emergenziale;
- che, affinché il servizio Move-In sia pienamente efficace, devono essere adottate specifiche ordinanze di circolazione comunali, in assenza delle quali, il cittadino

aderente al servizio perde il vantaggio di usufruire del servizio Move-In nelle aree soggette alle consuete limitazioni alla circolazione;

- che, con successivo atto, si provvederà a regolamentare l'introduzione del servizio Move-In sul territorio comunale affinché sia attivo a far data dal 01 gennaio 2023;

Atteso, inoltre, che:

- il PAIR 2020 e s.m.i. prevede che le limitazioni alla circolazione debbano interessare l'intero centro abitato comunale;
- in caso di attivazione della misure Emergenziali è previsto il blocco per i veicoli diesel fino a Euro 5 compreso;
- le citate norme regionali prevedono l'adozione delle Domeniche Ecologiche dal 01/01/2023 al 30/04/2023;

Ritenuto in continuità all'ordinanza n. 15 del 6/10/2022:

- che dalle imitazioni alla circolazione siano esonerati i seguenti giorni festivi compresi tra gennaio e aprile 2023: 1 Gennaio, 10 Aprile, 25 Aprile;
- di confermare gli itinerari e gli ambiti stradali che derogano alle limitazioni alla circolazione previste dal PAIR;

Informato il Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino in merito alle limitazioni oggetto della presente ordinanza;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi degli artt. 7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

Art. 1

A) Su tutta l'area del centro abitato di Zola Predosa, **dal 01.01.2023 fino al 30.04.2023** compresi, nella fascia oraria **dalle 8.30 alle 18.30** e nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1 con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2 con accensione comandata a metano/gpl-benzina Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542/CEE e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive);
- 3 con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive);
- 4 ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II o successive).

Il divieto di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di: 1 Gennaio, 10 Aprile, 25 Aprile;

B) Su tutta l'area del centro abitato di Zola Predosa nelle **domeniche ecologiche**

comprese dal 01/01/2023 al 30/04/2023, eccetto domenica 9 Aprile, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1 con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2 con accensione comandata a metano/gpl-benzina Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542/CEE e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive);
- 3 con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive);
- 4 ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II o successive).

C) L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** attivate quando le verifiche effettuate da ARPAE, sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo.

Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e permangono fino al giorno di verifica seguente su tutta l'area del centro abitato di Zola Predosa nel periodo dal 01/01/2023 fino al 30/04/2023, compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1 con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2 con accensione comandata a metano/gpl-benzina Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542/CEE e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive);
- 3 con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 6 o successive (regolamento CE 715/2007 e successive);
- 4 ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II o successive).

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa PAIR 2020.

O R D I N A I N O L T R E

Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Art. 2

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto A dell'art. 1 i veicoli iscritti al servizio Move-In nel rispetto delle soglie chilometriche, specifiche per categoria e classe ambientale del veicolo;

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2-3 posti;
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- ciclomotori e motocicli elettrici;

autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi

speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

Sono ulteriormente esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti veicoli:

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE(decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- veicoli di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza muniti di logo identificativo;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno invalidi (di cui alla figura V 4 art. 381 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal

rispettivo ordine;

- veicoli comunali
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc...), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione che ne attesti tale condizione;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti alla revisione (prevista dall'art. 80 del Codice della Strada) purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione per il tempo strettamente necessario da/per l'attività abilitata alla revisione;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

Art. 3

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1:

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori, gli itinerari che consentono ai veicoli provenienti dai Comuni non interessati dal provvedimento di poter

raggiungere la rete stradale primaria e le strade che sono ricomprese in aree del territorio comunale non servite dal trasporto pubblico:

- S.P. n° 26 Valle del Lavino (comprese le sue diverse denominazioni di Via Gesso, Via Garibaldi e Via Rigosa) dal confine con il Comune di Monte San Pietro fino al confine con il Comune di Bologna;
- Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola, per tutto il tratto comunale;
- Via Risorgimento dal confine con il Comune di Valsamoggia fino al parcheggio di Via Matilde di Canossa e ritorno;
- disinnesco Asse Attrezzato Sud-Ovest / Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola (uscite 1 e 2 - Centri Commerciali/Palaspport), Via Camellini, Rotatoria Borsellino, Via D'Antona, Rotatoria D'Antona, Via Risorgimento, Rotatoria del Pilastrino, S.P. n°26 Valle del Lavino e ritorno;
- disinnesco Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola (uscita Ponte Ronca), Via Madonna dei Prati, Via Risorgimento (direzione Bologna) fino a Piazza Giuseppe di Vittorio e ritorno;
- disinnesco Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola (uscite 3 e 4 - Zola Predosa Centro), Via Roma, Rotatoria Nassiryia, S.P. n°26 Valle del Lavino e ritorno;
- Via Bertoloni (solo tratto extra urbano)
- Via Buonarroti
- Via Caravaggio
- Via Carducci
- Via Carrani
- Via Collodi
- Via degli Angeli
- Via del Corno
- Via delle Scuderie
- Via dello Sport
- Via Don Fornasari
- Via Don Minzoni
- Via Ducati
- Via Fontanella
- Via Gessi
- Via Leonardo di Vinci (solo tratto extra urbano)
- Via Leopardi
- Via Madonna dei Prati
- Via Masini
- Via Matilde di Canossa
- Via Mazzini
- Via Mincio
- Via Monte Rocca

- Via Montevecchio
- Via Morazzo
- Via Panoramica
- Via Pepoli
- Via Piave
- Via Pirandello
- Via Prati
- Via Predosa (solo tratto extra urbano)
- Via Raibolini (solo tratto extra urbano)
- Via Salgari
- Via San Lorenzo
- Via San Pancrazio
- Via Tevere
- Via Tiepolo
- Via Tronca
- Via Valle
- Gli ambiti comunali esterni al centro abitato;

DISPONE

- che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore;
- che la partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- che l'uso improprio delle certificazioni e contrassegni richiamati all'art. 2 ne comporta il ritiro;
- che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

DISPONE ALTRESÌ

- che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

ORDINA ALTRESÌ

Qualora si verificassero le condizioni dell'Art. 1-C precedente

- che dell'attivazione delle misure emergenziali sia data notizia mediante pubblici avvisi, ed i canali istituzionali comunali.
- che in tutto il territorio del Comune di Zola Predosa siano potenziati i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;

SOSPENDE

Nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il

presente atto.

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento entri in vigore dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione.
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati;

DEMANDA

Al personale del Comando di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino, nonché gli agenti della forza pubblica la vigilanza per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che per le trasgressioni alle disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante della Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

INFORMA INOLTRE

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SINDACO

DALL'OMO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)